

ACCORDO DI COOPERAZIONE**tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba dello Yemen**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DELLO YEMEN,

dall'altra,

CONSIDERANDO le relazioni amichevoli ed i tradizionali legami tra la Repubblica araba dello Yemen e gli Stati membri della Comunità;

RISOLUTI a consolidare ed a approfondire le attuali relazioni tra la Repubblica araba dello Yemen e la Comunità europea;

RICONOSCENDO che per realizzare tali obiettivi è necessario estendere per quanto possibile la cooperazione, sino a comprendere, nell'interesse delle due parti, l'intera gamma delle attività commerciali ed economiche, nonché delle iniziative in materia di sviluppo;

CONVINTI che tale cooperazione debba essere inserita in un quadro pragmatico in modo da poter evolvere parallelamente alla politica di ciascuna parte;

HANNO DECISO di concludere un accordo di cooperazione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Peter BARRY,

ministro degli affari esteri dell'Irlanda;

Wilhelm HAERKAMP,

Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee;

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DELLO YEMEN:

Mohamed al-GUNEID,

ministro dello sviluppo e

presidente dell'Ufficio centrale di pianificazione;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Trattamento della nazione più favorita**

1. Nel settore delle importazioni e delle esportazioni le parti contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutte le questioni relative a

- dazi doganali e tasse di qualsiasi genere, comprese le procedure per la loro riscossione,
- regolamenti relativi a sdoganamento, transito, deposito o trasbordo,

- imposte dirette o indirette e altre tasse interne,
- regolamenti in materia di pagamenti, comprendenti l'assegnazione di valuta estera ed il trasferimento di tali pagamenti,
- regolamenti in materia di vendita, acquisto, trasporto, distribuzione e uso delle merci sul mercato interno.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) ai vantaggi accordati ai paesi limitrofi per agevolare il traffico tra le frontiere,

- b) ai vantaggi accordati nell'ambito di un'unione doganale o di una zona di libero scambio, oppure al fine della loro istituzione,
- c) ai vantaggi accordati a determinati paesi in conformità dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio,
- d) ai vantaggi che la Repubblica araba dello Yemen accorda a determinati paesi in conformità del protocollo sui negoziati commerciali tra paesi in via di sviluppo nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio.

3. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi esistenti in applicazione dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio.

Articolo 2

Cooperazione commerciale

1. Le parti si impegnano a mettere in atto gli opportuni provvedimenti, volti a promuovere, per quanto possibile, lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo.
2. Le parti decidono di esaminare le modalità e i mezzi per promuovere gli scambi e, in conformità della rispettiva legislazione e nell'ambito della propria politica, si impegnano a studiare ed a raccomandare provvedimenti di promozione commerciale tali da favorire l'espansione delle importazioni e delle esportazioni.

Articolo 3

Cooperazione economica

1. Alla luce delle politiche e degli obiettivi economici rispettivi, ed entro i limiti delle proprie competenze, le parti contraenti promuovono la cooperazione economica in tutti i settori d'interesse reciproco per favorire l'espansione delle rispettive economie.

Tale cooperazione si propone l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico delle parti e di aumentare il livello di vita delle loro popolazioni.

2. Entro questo ambito, detta cooperazione ha per obiettivo in particolare di:

- promuovere la cooperazione in settori quali agricoltura, industrie agrarie, pesca, sviluppo rurale, nonché l'espansione del turismo nella Repubblica araba dello Yemen;
- sviluppare le risorse umane della Repubblica araba dello Yemen, soprattutto nell'ambito della formazione professionale;

- promuovere la cooperazione nel settore dell'energia;
- incoraggiare il progresso scientifico e tecnologico;
- favorire il reciproco riconoscimento dell'esigenza di creare e di mantenere un clima favorevole agli investimenti.

3. Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo e qualsiasi misura presa in sua applicazione non pregiudicano la competenza degli Stati membri delle Comunità di intraprendere attività bilaterali con la Repubblica araba dello Yemen nel settore della cooperazione economica e di concludere eventualmente nuovi accordi di cooperazione economica con detto paese.

Articolo 4

Cooperazione allo sviluppo

1. La Comunità riconosce che la Repubblica araba dello Yemen è un paese in via di sviluppo.
2. La Comunità è disposta a mantenere ed a ampliare la propria cooperazione finanziaria e tecnica destinata allo sviluppo della Repubblica araba dello Yemen nell'ambito dei suoi programmi di aiuti a favore dei paesi in via di sviluppo non associati.
3. La Comunità cercherà di coordinare le proprie attività in materia di cooperazione allo sviluppo con le iniziative degli Stati membri nella Repubblica araba dello Yemen.

Articolo 5

Commissione mista di cooperazione

1. È istituita una commissione mista di cooperazione, costituita da rappresentanti delle due parti, con il compito di promuovere ed esaminare le diverse attività di cooperazione prospettate tra le parti nell'ambito dell'accordo, nonché di formulare le opportune raccomandazioni.
2. La commissione mista adotta il proprio regolamento interno ed il proprio programma di lavoro.
3. La commissione mista si riunisce di norma una volta all'anno.

Articolo 6

Applicazione territoriale

Il presente trattato si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed alle condizioni indicate nello stesso e, dall'altra, al territorio della Repubblica araba dello Yemen.

*Articolo 7***Durata**

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. L'accordo è applicabile per un periodo iniziale di cinque anni e viene rinnovato per successivi periodi di due anni, con riserva del diritto di ciascuna parte di denunciarlo tramite una comunicazione per iscritto sei mesi prima della data di scadenza di qualsiasi periodo.

2. Il presente accordo può essere modificato con il mutuo consenso delle parti al fine di tener conto di eventuali nuove situazioni.

*Articolo 8***Testi facenti fede**

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua araba, danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.